



MANIFESTO

DEL MAGISTRATO DELLA RIFORMA

SOPRA GLI STUDI

col quale si notificano le Sovrane Disposizioni per cui resta fissata un'annua pensione di ritiro ai Professori e Maestri delle scuole pubbliche, e viene imposta agli studenti delle Regie scuole un'annua retribuzione.

in data del 24 agosto 1835.

S. M. sempre sollecita di provvedere a quanto possa riuscir utile all'incremento delle scienze, la cui coltura ridonda a particolare vantaggio e lustro dello Stato, fa soggetto delle paterne sue cure non solo le persone che si adoperano nello insegnamento più elevato delle scienze medesime, ma ben anche coloro i

quali dirigono i primi passi della gioventù nella carriera degli studi con ammaestrarla negli elementi della lingua latina, impiegando così la loro vita in un esercizio meno luminoso bensì, ma non però meno degno della pubblica riconoscenza.

Considerate perciò le strettezze nelle quali si trovano i Professori e Maestri, i quali dopo aver insegnato per tutta la loro vita in pubbliche scuole, si trovano costretti per l'età avanzata a cessare dalle loro onorevoli fatiche, ha degnato di stabilire a favore dei medesimi una pensione di ritiro; e non volendo far sostenere il carico di questa alle Amministrazioni locali, che già fanno fronte alle spese delle scuole stesse, si è determinata di farvi concorrere in parte le Regie Finanze, e in parte gli studenti, ai quali è somministrato gratuitamente l'insegnamento nelle scuole regie fuori dell'Università, onde, mediante una retribuzione annua per parte loro sia provvisto ai bisogni di quelli dai quali ricevertero la prima istruzione elementare.

A questo riguardo avendo piaciuto alla prefata M. S. di farci conoscere le sovrane sue intenzioni con sue Regie Patenti in data del 28 dello scorso mese di luglio, e con suo Regio Biglietto dello stesso giorno, affinchè ne procurassimo l'esecuzione,

Noi pertanto facciamo noto quanto segue:

Art. 1.

È concessa una pensione di ritiro a tutti i Professori e Maestri emeriti *di pubbliche scuole* di filosofia

e di latinità da Noi dipendenti, non appartenenti a corporazioni religiose, i quali dopo trent'anni di regolare e lodevole insegnamento fatto con approvazione nostra, saranno inabilitati per infermità, o per età avanzata a continuare nello insegnamento medesimo, senza che altro impiego somministri loro il mezzo di sopperire a sufficienza ai proprii bisogni.

Art. 2.

Le pensioni cominceranno a decorrere dal primo del prossimo mese di novembre.

Art. 3.

Per far fronte alle suddette pensioni, oltre al concorso che avrà luogo per parte delle Regie Finanze, è stabilita, a partire dal prossimo novembre, un'annua retribuzione sugli studenti delle scuole regie fuori dell'Università da Noi dipendenti, la quale non sarà minore di lire dieci, nè in verun caso maggiore di lire venti annue.

Art. 4.

Valendoci della facoltà concedutaci, Noi ci riserviamo di determinare a seconda dei casi e delle circostanze locali quella somma in detto limite che ravviseremo meglio convenire.

Art. 5.

Il pagamento di questa retribuzione avrà luogo in due rate, cioè fra tutto dicembre e fra tutto giugno, e si farà a mani del rispettivo Insinuatore che ne spedirà quitanza.

Art. 6.

Sono dispensati dal pagamento della retribuzione sovr' accennata :

- 1.º Gli allievi dei Seminari vescovili.
- 2.º Gli studenti di scuole affidate a corporazioni regolari.
- 3.º Gli studenti poveri di distinto talento e di condotta esemplare.

Mandiamo il presente pubblicarsi in tutte le città e terre di nostra giurisdizione, con inserirsi il medesimo nella raccolta degli atti del Governo, ed alla copia stampata nella Stamperia Reale prestarsi la stessa fede che all' originale.

Torino, dal palazzo della Regia Università il venticquattro di agosto 1835.

Per detto Eccellentissimo

MAGISTRATO.

SOBRERO *Segretario.*